

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
di concerto con  
IL MINISTERO DELLA SALUTE  
e la  
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Dipartimento per le riforme e le innovazioni  
nella pubblica amministrazione

Visto l'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie;

Visto il comma 1 del citato art. 50, il quale dispone, tra l'altro che il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri della Tessera sanitaria (TS); il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TS, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti già titolari di codice fiscale, nonché ai soggetti che fanno richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo stesso è attribuito d'ufficio;

Visto il decreto 11 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, attuativo del comma 1 del citato art. 50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente le disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, n. 345 del 29 dicembre 1976, e successive modificazioni, concernente le modalità per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 15 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 333 del 5 dicembre 1983, concernente l'approvazione del tesserino plastificato di codice fiscale;

Visto il decreto 30 giugno 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2004, attuativo del comma 6 del citato art. 50, concernente le modalità di gestione della Tessera sanitaria e il programma di applicazione del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario, il quale prevede, tra l'altro, nelle premesse, che la TS sostituisce il tesserino plastificato di codice fiscale;

Visto il comma 11 del citato art. 50, il quale stabilisce, tra l'altro, che l'adempimento regionale, di cui all'art. 52, comma 4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato dall'applicazione delle disposizioni del medesimo art. 50. Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui le regioni e le province autonome dimostrino di avere realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche nonché di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui standard tecnologici e di efficienza ed effettività, verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e

delle finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in attuazione del richiamato art. 50;

Visto il decreto 19 aprile 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2006, il quale ha integrato il citato decreto 11 marzo 2004 aggiungendovi:

l'art. 1-bis concernente l'elenco delle tessere sanitarie regionali riconosciute conformi alla TS ai sensi del citato comma 11 dell'art. 50, fra le quali sono ricomprese anche le tessere adottate dalla regione Lombardia, riportate nei paragrafi 1.1 e 1.2 dell'Allegato B;

l'art. 1-ter concernente le tessere sanitarie regionali ritenute anche sostitutive del tesserino plastificato del codice fiscale, fra le quali non sono ricomprese le tessere regionali adottate dalla regione Lombardia, tenuto conto che, come specificato nelle premesse, per la regione Lombardia non si sono integralmente perfezionati sia gli impegni assunti dalla medesima regione sia gli obblighi di comunicazione del codice fiscale e di ogni sua variazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

Vista la nota n. 2006/150672 del 9 ottobre 2006 dell'Agenzia delle entrate, concernente, tra l'altro, la comunicazione che per la regione Lombardia si sono verificati gli impegni realizzativi ai fini del riconoscimento delle tessere sanitarie adottate dalla regione Lombardia come sostitutive del tesserino plastificato del codice fiscale;

Vista la Convenzione n. 2006/123301 del 15 settembre 2006, stipulata tra l'Agenzia delle entrate e la regione Lombardia, concernente, tra l'altro, gli impegni nonché gli obblighi di comunicazione della medesima regione Lombardia, ai fini del riconoscimento delle tessere sanitarie adottate dalla regione Lombardia come sostitutive del tesserino plastificato del codice fiscale, inerenti:

la regolarizzazione delle proprie tessere sanitarie regionali segnalate non valide da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito della fase di allineamento con l'archivio dei codici fiscali, ai sensi del comma 9 del citato art. 50;

il rispetto, per le tessere regionali da emettere, degli obblighi di comunicazione del codice fiscale e di ogni sua variazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

Tenuto conto che per la regione Lombardia si sono perfezionati i citati impegni realizzativi nonché gli obblighi di comunicazione del codice fiscale necessari affinché la tessera sanitaria adottata dalla regione Lombardia di cui al paragrafo 1.2 dell'allegato B del citato decreto 11 marzo 2004 e successive integrazioni possa essere anche sostitutiva del tesserino plastificato del codice fiscale;

Visto il comma 2 dell'art. 1-ter del citato decreto 11 marzo 2004 e successive modificazioni, il quale prevede che con successivi decreti sono indicate le ulteriori tessere sanitarie regionali che risultano anche sostitutive del tesserino plastificato del codice fiscale di cui al decreto 15 novembre 1983 del Ministero delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Tessere sanitarie regionali sostitutive del tesserino plastificato del codice fiscale

1. L'elenco delle tessere sanitarie regionali, di cui all'art. 1-ter del decreto 11 marzo 2004 e successive integrazioni, che risultano anche sostitutive del tesserino plastificato del codice fiscale di cui al decreto 15 novembre 1983 del Ministero delle finanze, e' integrato con la tessera sanitaria regionale adottata

dalla regione Lombardia di cui al paragrafo 1.2 dell'allegato B del citato decreto 11 marzo 2004 e successive integrazioni.

Roma, 30 novembre 2006

p. Il Ministero dell'economia e delle finanze  
Il Ragioniere generale dello Stato  
Canzio

p. Il Ministero della salute  
Il Capo del dipartimento della qualita'  
Mastrocola

p. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Il Capo dipartimento  
per le riforme e le innovazioni  
nella pubblica amministrazione  
Esposito